

Il Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott.ssa Valentina Piccinini | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 12 gennaio 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Il 21 gennaio 2008 il Ricorrente sottoscriveva con un intermediario, al quale è poi subentrata la banca convenuta (d'ora in poi, "la Banca"), una richiesta di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura. In quella stessa sede sottoscriveva anche la clausola, contenuta nel medesimo documento, per la quale dichiarava *"di aver preso visione e di approvare integralmente il Regolamento Carta Orizzonte; che i dati dichiarati e indicati nella presente richiesta sono esatti, veritieri e aggiornati; di aver ricevuto copia del Regolamento e della presente richiesta"*.

Nel marzo del 2008 l'intermediario stipulante inviava al Ricorrente la carta di credito Orizzonte, che veniva attivata in data 9 aprile 2008 su richiesta telefonica dello stesso Ricorrente, il quale ne faceva utilizzo fino al 1 febbraio 2009, data dell'ultimo acquisto.

Nel frattempo venivano regolarmente inviati al domicilio del Ricorrente gli estratti conto mensili, riportanti il dettaglio degli acquisti, della rata dovuta, nonché del saldo residuo.

Il rimborso delle rate mensili procedeva regolarmente, mediante addebito diretto sul conto corrente del Ricorrente, fino alla rata con scadenza luglio 2009, che rimaneva insoluta con causale "insufficienza di fondi". Conseguentemente, in data 5 agosto 2009, la Banca attivava le procedure di sollecito, con aggravio degli oneri a carico del cliente, come previsto dall'art. 10 del Regolamento Carta Orizzonte, ai sensi del quale *"In caso di ritardato pagamento delle somme dovute dal Titolare, [l'Intermediario] addebiterà al Titolare, senza necessità di costituzione in mora, oltre agli interessi nella misura convenuta, le seguenti somme: a) a fronte di sollecito telefonico, il 15% dell'importo scaduto con un minimo di € 5; b) a fronte d'intervento domiciliare, il 20% dell'importo scaduto con un minimo di € 25..."*.

Il Ricorrente ometteva anche il versamento delle rate di agosto, settembre e ottobre 2009, che venivano saldate con vaglia postale il successivo 20 novembre 2009 unitamente alla rata di novembre e agli oneri maturati per i ritardati pagamenti.

In data 12 marzo 2010, il Ricorrente chiedeva copia degli estratti conto, lamentando anche l'operato delle società di recupero credito incaricate dalla Banca per la gestione della sua posizione. La richiesta veniva riscontrata dalla Banca in data 9 aprile 2010.

In data 4 maggio 2010 il Ricorrente inviava una nuova missiva con la quale chiedeva il rimborso di una somma, pari a € 67,85, che riteneva essere stata da lui corrisposta in eccedenza, e ulteriori chiarimenti in merito all'ammontare della rata mensile. Su sollecito del 15 giugno 2010, solo il successivo 15 luglio la richiesta veniva riscontrata dalla Banca, la quale, oltre a scusarsi per il disguido, dichiarava che - stante in disguido stesso - avrebbe provveduto a riaccreditare la somma di € 10,00 addebitata per le spese di recupero per il ritardato pagamento e precisava che il rimborso della somma utilizzata tramite carta di credito avveniva mediante rate mensili variabili di importo pari al 5% del saldo residuo, come precisato negli estratti conto.

In data 2 agosto 2010 il Ricorrente contestava l'entità del debito residuo sulla base dei conteggi da lui effettuati. A tale contestazione la Banca forniva riscontro il 2 settembre 2010, confermando la correttezza del saldo a debito e ribadendo la correttezza delle modalità di calcolo e di composizione della rata mensile.

In data 1 dicembre 2010 il Ricorrente inoltrava alla Banca la richiesta di copia del contratto sottoscritto con riferimento alla carta di credito a lui intestata. Il successivo 22 febbraio 2011, il Ricorrente inviava una nuova nota con la quale, sulla base dei calcoli da lui stesso effettuati, dichiarava la sua intenzione di sospendere i pagamenti sino alla ricezione del contratto sottoscritto. La richiesta veniva evasa in data 28 febbraio 2011, unitamente ad un estratto conto storico ed alla conferma della correttezza del saldo residuo. In tale frangente, la Banca evidenziava l'esistenza di un debito residuo, al 31 gennaio 2011, pari a € 686,98, ed invitava il Ricorrente a proseguire nel pagamento delle rate mensili.

Non soddisfatto dall'esito del reclamo, il 21 aprile 2011 il Ricorrente, in qualità di consumatore, presenta ricorso all'ABF chiedendo il riconoscimento del saldo della carta di credito, come da prospetto allegato, attraverso i versamenti effettuati, e facendo presente che la copia del "contratto" inviata il 28 febbraio 2011 altro non è che la richiesta di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura e quanto relativo alla carta *"risulta essere citato tra le "clausolette" illeggibili che il venditore, al momento dell'acquisto, si guarda bene dal dettagliare limitandosi a dire "...firmi, qui, qui, ecc..."*. Fa, inoltre, notare che non esiste un piano di ammortamento chiaro e che, diverse volte, gli estratti conto non gli sono mai pervenuti, generando ritardi nei pagamenti che, comunque, sono sempre stati onorati.

In data 7 giugno 2011, la Banca presenta le proprie controdeduzioni nelle quali espone nel dettaglio i fatti e la corrispondenza intercorsa tra le parti in causa. In particolare, rileva che i conteggi effettuati dal Ricorrente non sono corretti in quanto effettuati sulla base del presupposto errato che l'importo corrisposto mensilmente venga interamente detratto dal saldo residuo mentre invece dalla rata mensile devono essere sottratte diverse voci (interessi finanziari; premio assicurativo; eventuali spese di esattoria; spese di invio estratto conto; imposta di bollo) e solo il residuo viene imputato a riduzione della sorte capitale rimanente.

Affermando di vantare, alla data di redazione delle controdeduzioni, un credito residuo pari a € 700,66, la Banca conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella seduta del 12 gennaio 2012.

DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto una carta di credito del tipo *revolving*.

Per quanto non costituisca oggetto di espressa domanda da parte del Ricorrente, in via preliminare questo Collegio ritiene di dovere esaminare, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, il rispetto del comma 1 dell'art. 117 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. T.U.B.) il quale impone la forma scritta a pena di nullità per tutti i contratti bancari e, dunque, anche per il contratto avente ad oggetto la carta di credito in esame.

A questo proposito, dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti emerge quanto segue.

La richiesta di finanziamento, per il vero ben poco leggibile, per l'acquisto di un'autovettura, sottoscritta dal Ricorrente in data 21 gennaio 2008, reca – tra le diverse e numerose clausole riportate a destra – il seguente riferimento all'emissione della carta di credito *revolving* oggetto della presente controversia: *“Dichiaro di aver preso visione e di approvare integralmente il Regolamento Carta Orizzonte; che i dati dichiarati e indicati nella presente richiesta sono esatti, veritieri e aggiornati; di aver ricevuto copia del Regolamento e della presente richiesta”*.

La stessa richiesta di finanziamento, inoltre, non riporta le condizioni economiche della Carta Orizzonte, bensì soltanto quelle relative al prestito finalizzato per l'acquisto del veicolo.

Le condizioni economiche relative alla carta di credito sono, invece, riportate in parte nel Prospetto A, contenuto in un Documento di sintesi versato in atti dalla Banca e privo dei dati e della sottoscrizione del Ricorrente, e, in parte, nel Prospetto B, posto in calce al regolamento della carta di credito, richiamato nella richiesta di finanziamento. In particolare, il Prospetto B indica le modalità di determinazione della rata, fornendo tre possibili alternative: *“1) RATA VARIABILE – Standard: l'importo è pari al 5% del saldo estratto conto; 2) RATA FISSA – Opzionale: l'importo è pari al 4% del Plafond accordato; 3) A SALDO”*. In questo contesto, non si rinviene, per altro, l'indicazione della modalità di addebito prescelta dal Ricorrente. Si osserva, inoltre, che non sono stati prodotti documenti dai quali risulti l'ammontare del fido concesso in relazione alla carta di credito, posto che il Documento di sintesi indica soltanto l'ammontare minimo fissato in Euro 1.000,00.

Orbene, secondo questo Collegio, dall'esame della documentazione citata emerge con evidenza che l'intermediario emittente ha concesso al Ricorrente la carta di credito senza rispettare il requisito della forma scritta per la redazione dei contratti bancari di cui all'art. 117, comma 1, del T.U.B.

L'emissione della carta di credito Orizzonte in favore del Ricorrente è, infatti, avvenuta a fronte della sua dichiarazione – di *“aver preso visione e di approvare integralmente il Regolamento Carta Orizzonte”* – contenuta in un riquadro del modulo di richiesta, di un prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura, che non reca le condizioni economiche applicabili alla carta, le quali sono invece riportate in parte in un Documento di sintesi e in parte nel regolamento della Carta Orizzonte, entrambi prodotti agli atti dalla Banca, ma privi dei dati e della firma del ricorrente.

Pare chiaro a questo Collegio come la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario del tutto differente da una carta di credito, le cui condizioni economiche sono inoltre riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal cliente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposto dal T.U.B., che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente il quale voglia verificare, successivamente alla conclusione del contratto, se le condizioni a lui praticate dalla banca siano conformi a quelle pubblicizzate.

Pertanto, questo Collegio dichiara accertata la nullità del contratto avente ad oggetto la carta di credito *revolving*. Ne consegue che la Banca dovrà procedere a conteggiare le restituzioni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

reciproche considerando che, avendo il Ricorrente effettivamente utilizzato l'affidamento *revolving*, i debiti in linea capitale dovranno essere restituiti alla resistente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, accertata l'invalidità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, dispone che l'intermediario proceda al conteggio delle restituzioni reciproche tenuto conto che ad esso spetta la sola restituzione dell'importo erogato in linea capitale.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANTONELLA MARIA SCIARRONE ALIBRANI